

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1694-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE VALLAURI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORNAGGIA MEDICI** e **MORANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1966

Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge
18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge 18 novembre 1964, n. 1250, ha apportato alcune modifiche alle norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico, integrandolo fino alla concorrenza di lire 5 milioni e 200 mila a favore di ciascun orfano minore dei dipendenti civili o militari dello Stato, deceduti per incidente di volo in servizio comandato. A tale beneficio sono ammessi anche i figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data della morte del genitore.

Lo scopo della legge n. 1250 è soprattutto morale, in quanto vuol costituire un elemento di certezza per coloro che affrontano il pericolo del volo, giacchè in caso di incidente che privi della vita il capo famiglia, ai figli viene assicurata una base economica che consenta il loro inserimento nella vita sociale.

Ricordo a titolo informativo che i piloti civili alle dipendenze di compagnie aeree di trasporto, usufruiscono di indennizzi molto superiori a quelli contemplati dalla legge sopra citata, per cui l'attaccamento all'arma e il senso del dovere sono i motivi determinanti ideali che fanno permanere nelle Forze armate dell'aeronautica i piloti cui viene garantito un indennizzo minore da parte dello Stato.

Fatalità ha voluto che pochi giorni prima del 1° luglio 1963, data di decorrenza della legge, alcune famiglie siano state private del loro capo, perito in incidenti di volo. Esse non potranno quindi beneficiare delle più favorevoli norme della legge anzidetta. Ragioni di equità suggeriscono di porre nelle stesse condizioni economiche tutti coloro che quasi nello stesso lasso di tempo sono stati così duramente colpiti.

Con il presente disegno di legge gli onorevoli presentatori hanno proposto di spostare la data di decorrenza della legge 10 novembre 1964, n. 1250, dal 1° luglio 1963 al 1° maggio 1963, onde includere nel beneficio previsto anche le famiglie sopra menzionate. Si tratta di pochissimi casi che comportano un onere limitato di lire 15 milioni e 900 mila, che trova la sua copertura mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Le obiezioni avanzate dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), circa lo spostamento della retroattività della legge, ci paiono non rilevanti: difatti i casi limitatissimi che vengono inclusi con lo spostamento della data al 1° maggio 1963 non comportano la previsione di casi analoghi antecedenti a questa data, perchè prima del 1° maggio 1963 non vi sono stati fortunatamente altri incidenti mortali di volo e neppure nell'anno 1962. Il Governo, inoltre, in sede di Commissione Difesa, ha dichiarato di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge, perchè non ha preoccupazioni sulla copertura finanziaria prevista con riduzione del capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa per il 1966 del Ministero della difesa.

Per queste ragioni, e soprattutto per le finalità che si vogliono raggiungere e cioè quelle di sanare la difficile situazione economica in cui si sono venuti a trovare degli orfani minorenni per la perdita del capo famiglia, confido che il Senato voglia approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame.

VALLAURI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di decorrenza di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, è fissato al 1° maggio 1963.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutabile in lire 16.900.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.